



Corte d'Appello di Firenze

Segr. Mag. SA/ab

Ai Procuratore Generale  
Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza  
Al Presidente del Tribunale per i Minorenni  
Al Procuratore presso il Tribunale per i  
Minorenni  
Ai Presidenti dei Tribunali del distretto  
Ai Procuratori della Repubblica presso i  
Tribunali del distretto  
Ai Presidenti di Sezione della Corte  
Ai Consiglieri  
All'Unione distrettuale degli Ordini forensi  
Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del  
distretto  
All'unione distrettuale delle Camere penali  
Alla Camera penale di Firenze  
Ai Responsabili di settore della Corte  
Al Dirigente Unep  
Al Direttore Regionale degli Istituti di  
prevenzione e pena  
All'URP  
Alle organizzazioni sindacali

Oggetto: trasmissione decreto presidenziale n. 300/2020.

Con riferimento all'oggetto trasmetto il decreto n. 300/2020 del 29.7.2020 con allegato il protocollo in materia di udienze civili del 5.5.2020, i decreti 170/2020 e 238/2020.

La Presidente f.f.  
Dott.ssa Simonetta AFELTRA

Decreto 300/2020



**IL PRESIDENTE F.F.  
DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

Visto il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modifiche, nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art. 221 prevede la proroga al 31.10.2020 delle disposizioni sulla celebrazione con modalità cartolari delle udienze civili che non richiedono la presenza dei soggetti diversi dai difensori (comma 4°) e delle disposizioni relative ai depositi e ai pagamenti esclusivamente telematici nei giudizi civili;

visti i precedenti provvedimenti di organizzazione del lavoro giudiziario e dei servizi di cancelleria (da ultimo i decreti nn. 170/2020 e 238/2020 della Presidente della Corte d.ssa Margherita Cassano);

visto il medesimo decreto n. 170/2020 anche in relazione all'organizzazione delle udienze penali;

vista la proposta di proroga al 31.10.2020 (formulata dalla Presidenza della Corte all'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi in data 17.07.2020 e la successiva adesione unanime degli Ordini Toscani in data 22.07.2020) in merito al Protocollo già sottoscritto in tema di celebrazione in via transitoria delle udienze civili;

visto l'accordo intercorso in data 13.07.2020 tra gli Ordini Forensi, i Presidenti e i Dirigenti Amministrativi degli Uffici Giudiziari Toscani in relazione alle modalità organizzative dei servizi di cancelleria che - in considerazione delle peculiarità degli uffici, del numero dei lavoratori in smart-working e delle scoperture di organico - disciplina le modalità di accesso dell'utenza agli sportelli di Front-Office;

sentito il Presidente della Corte Reggente dr. Alessandro Nencini anche con specifico riferimento al settore penale, per quanto attiene alla proroga, relativamente alle udienze penali, delle modalità previste nel decreto n. 170/2020 in relazione ai punti 14, 20 e 21,

**DISPONE**

la proroga fino al 31.10.2020 del Protocollo del 5.5.2020 in materia di organizzazione delle udienze civili e di lavoro, stante l'accordo tra le parti firmatarie;

**DISPONE**

la proroga fino al 31.10.2020, relativamente alle udienze penali, delle modalità previste nel decreto n.170/2020 limitatamente a quanto previsto nei punti 14, 20 e 21;

DISPONE

la proroga fino al 31.10.2020 delle modalità relative all'erogazione dei servizi di cancelleria civile, lavoro e penale contenute nel decreto n.238/2020; in particolare si ribadiscono le modalità di deposito degli atti processuali e di pagamento telematico in ambito civile, le modalità - tramite i canali di posta elettronica - per ottenere copie di atti, di documenti e per consultare i fascicoli;

CONFERMA

fino al 31.10.2020 l'orario di apertura al pubblico del Front-Office civile (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00) e del Front-Office penale (dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00) disponendo che dal 1° settembre l'orario al pubblico sia dedicato per la prima parte del tempo di apertura (2/3 dell'orario) al ricevimento degli utenti su appuntamento, la restante parte (1/3 dell'orario) all'accesso libero;

CONFERMA

che fino al 31.10.2020 tutte le richieste di informazioni dovranno essere formulate prioritariamente all'Urp del Palazzo di Giustizia ai recapiti indicati nel decreto n. 238/2020 e, solo in subordine, ai Front-Office civile, lavoro, penale;

CONFERMA

che fino al 31.10.2020, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, trovino applicazione le previsioni contenute nei Protocolli di Front-Office civile, lavoro e penale e nel Protocollo sulla restituzione dei fascicoli di parte.

Allega il Protocollo in materia di organizzazione delle udienze civili e del lavoro del 5.5.2020 nonché i decreti n. 170/2020 e 238/2020 che, nelle parti confermate, devono ritenersi parte integrante del presente provvedimento.

Firenze, 29.7.2020

Il Presidente f.f.

Simonetta Afeltra





**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE**

**UNIONE DISTRETTUALE DEGLI ORDINI FORENSI TOSCANI IN  
PERSONA DEI SINGOLI PRESIDENTI DEGLI ORDINI ADERENTI**

**PROTOCOLLO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE  
CIVILI E DEL LAVORO NEL PERIODO EMERGENZIALE DAL 12 MAGGIO AL  
31 LUGLIO 2020.**

**Premessa.**

1. Le vigenti disposizioni normative volte a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 prevedono che alla fase di sospensione obbligatoria della celebrazione delle udienze (sino all'11 maggio 2020) relative a procedimenti non urgenti faccia seguito, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 (termine quest'ultimo introdotto dal D.L. 28/2020) una ripresa graduale delle attività giudiziarie nell'ambito di progetti organizzativi elaborati d'intesa fra il Dirigente dell'ufficio, i Presidenti di Sezione, l'Avvocatura, acquisite le necessarie informazioni presso le Autorità sanitarie competenti.

Tali progetti devono contemperare plurime esigenze: la tutela della salute di quanti, a vario titolo, concorrono alle attività giudiziarie; la graduale e ponderata ripresa del servizio nella consapevolezza della centralità del tempo nella vita delle persone e delle strette interrelazioni fra tempestività dell'azione giudiziaria ed economia di un Paese; l'effettività del diritto di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio quali cardini del giusto processo (art. 111 Cost.); il recupero di efficienza dell'apparato giudiziario che deve costituire un obiettivo di lunga durata per le Istituzioni di uno Stato moderno, anche in funzione della programmata politica di crescita e di sviluppo.

2. Tali obiettivi trovano un saldo riferimento, oltre che nel quadro costituzionale, nella normativa da ultimo varata e, in particolare, nel D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, e nel D.L. 28/2020.

L'art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, disciplina le seguenti misure organizzative che i Dirigenti degli Uffici giudiziari devono adottare di concerto con i Presidenti di Sezione, sentiti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati:

- adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (art. 83, lett. d);

- svolgimento delle udienze - laddove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti - mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA e tali, in ogni caso, da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, previa tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento (lett. f);

- attestazione nel verbale di udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà, nonché di tutte le ulteriori operazioni (art. 83, lett. f);

- previsione di svolgimento delle udienze - laddove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti - mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

3. Su altro piano il C.S.M., con delibera del 26 marzo 2020, nell'Indicare possibili linee guida per l'organizzazione degli Uffici Giudiziari, con specifico riferimento alle udienze civili, ha previsto la possibilità di:

- celebrare le udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 (udienze a c.d. trattazione scritta);

- promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati in vista dell'adozione di modalità condivise di gestione delle udienze.

- svolgere le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi

messi a disposizione dalla DGSIA (per esempio l'applicativo 'Microsoft Teams'), ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;

- incentivare il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare e la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati.

4. In tale contesto i Presidenti delle Sezioni civili e della Sezione lavoro in collaborazione con il Magistrato civile della Corte, hanno predisposto una relazione illustrativa in ordine alle modalità di trattazione scritta delle udienze civili di precisazione delle conclusioni ex D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, e delle udienze in materia di lavoro, corredandola di prototipi di modelli uniformi di provvedimento (modello di decreto presidenziale telematico; modello di ordinanza in causa a trattazione scritta assunta in decisione; modello di ordinanza in causa a trattazione scritta non assunta in decisione, modelli relativi alle udienze in materia di lavoro).

5. La relazione e la documentazione ad essa allegata è stata inviata al Presidente dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati, ai rappresentanti toscani dell'Organismo congressuale forense - in vista del doveroso coordinamento con le iniziative assunte a livello centrale tra O.C.F. e C.S.M.- e ha formato oggetto di successiva discussione nell'ambito di una riunione svoltasi in data 6 aprile 2020 mediante collegamento tramite applicativo TEAMS tra il Presidente della Corte d'Appello, i Presidenti delle Sezioni civili, tre rappresentanti dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana, il Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati, i due rappresentanti toscani dell'Organismo congressuale forense.

All'esito di tale riunione e delle ulteriori interlocuzioni sono state concordate le seguenti modalità organizzative.

### **Organizzazione delle udienze civili**

#### **art. 1.**

Dopo l'11 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 saranno oggetto di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, le udienze civili non soggette a differimento, quelle non implicanti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e

quelle suscettibili di definizione mediante provvedimenti da adottare fuori udienza.

#### **art. 2**

Nel periodo successivo all'11 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 saranno oggetto di trattazione scritta i procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. 18/20, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, le cause indicate come preferenziali nel provvedimento di organizzazione tabellare per il triennio in corso, nonché le cause più risalenti che possono esporre lo Stato a responsabilità ex L. 89/2001.

#### **art. 3**

1. Qualora la parte non si costituisca nel termine di venti giorni antecedente la data dell'udienza, ma, avvalendosi delle facoltà a lei concesse, si costituisca successivamente e, comunque, entro l'ora di inizio dell'udienza, il Collegio, uniformandosi all'atteggiamento di massima prudenza che deve improntare lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, disporrà un differimento ad altra udienza.

2. E' rimesso al Collegio il vaglio officioso d'inammissibilità di eventuali nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti (art. 345 c.p.c.).

#### **art. 4**

1. La data dell'udienza fissata costituisce, sia per le parti che per il giudice, il momento a decorrere dal quale dovrà essere adottato dal giudice il provvedimento "fuori udienza".

2. Nell'ipotesi in cui il giudizio non venga definito con tale provvedimento, il Collegio adotterà i provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio.

#### **art. 5**

1. Nella data fissata per l'udienza, il Collegio verifica l'inserimento nel fascicolo telematico, a cura della cancelleria, del decreto presidenziale di cui al successivo art. 9.

2. Dalla data dell'udienza decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti interlocutori (fissazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.

3. I termini previsti dall'art. 190 c.p.c. decorrono dalla data in cui la cancelleria comunica al difensore che la causa è stata trattenuta in decisione.

#### **art. 6**

Nel termine assegnato nel decreto presidenziale di cui al successivo art. 9 i difensori provvedono al deposito telematico delle note scritte (da denominare "note di trattazione scritta" e da depositare utilizzando la tipologia "atto non codificato"), contenenti istanze e conclusioni redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e l'indicazione della tipologia delle istanze (se del caso tramite rinvio a quelle già formulate e depositate) e curano, inoltre, il deposito della documentazione indicata nel medesimo decreto presidenziale, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 e quanto riportato al punto 1 del modello di decreto di fissazione della trattazione scritta.

#### **art. 7**

I provvedimenti di trattazione scritta sono adottati dai Presidenti di Sezione o di Collegio secondo i modelli uniformi e concordati oltre riportati.

#### **art. 8**

Le cause sono provvisoriamente assegnate pro-quota ai componenti del Collegio, i quali procedono alla verifica delle notifiche telematiche e degli altri adempimenti prodromici alla corretta costituzione del rapporto processuale.

#### **art. 9**

1. Per ogni udienza successiva alla data dell'11 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, il Presidente di Sezione dispone, con il provvedimento telematico (decreto presidenziale) che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, comma, 7, lett. h, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020.

2. Il provvedimento ha il seguente tenore:

*CORTE D'APPELLO di FIRENZE*



*\$\$sezione\$\$ CIVILE*

*DECRETO*

*Il Presidente di Sezione*

*visti gli atti della causa n. r.g. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$,*

*visto l'art. 83 comma 7 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;*

*visto il provvedimento organizzativo emesso del Capo dell'Ufficio Giudiziario ai sensi di tale norma;*

*lette le Linee guida del CSM adottate con delibera del 26 marzo 2020, avuto riguardo alla seconda fase, dal 15 aprile fino al 31 luglio 2020, individuata sulla base dell'art. 83 del citato D.L. e del D.L. 28/2020;*

*visto l'art. 83 comma 7 lett. H del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;*

*emette il seguente*

*DECRETO*

*ritenuta l'opportunità, per la natura del procedimento e non essendo in questa fase richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, di prevedere lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio ed il deposito telematico di scritti contenenti le sole istanze e conclusioni, riservando al giudice la successiva adozione fuori udienza del provvedimento richiesto;*

*P.Q.M.*

*1) invita i procuratori delle parti:*

*• a depositare in via telematica, almeno 7 giorni prima dell'udienza del \_\_\_ le proprie conclusioni definitive, con espressa manifestazione della volontà che la causa sia trattenuta in decisione;*

*• ad allegare alle note per quanto di spettanza, prova della notifica anche telematica degli atti introduttivi (appello principale e/o appello incidentale);*

*• ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, a depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito delle note scritte di cui al punto che precede, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sui PCT;*

•le parti, in caso d'impossibilità o soverchia difficoltà nel deposito in pct di atti e documenti cartacei, vuoi per indisponibilità vuoi per formato non accettato dal pct o altra causa quale, in particolare, la mole e/o la tipologia di documenti (ad esempio, planimetrie in formati oltre l'A4, tabulati contabili, etc.) avranno cura di rappresentarlo nelle note di trattazione scritta; il Collegio valuterà se disporre un differimento o avvalersi del fascicolo cartaceo per la decisione;

2) riserva alla Corte, previo nscontro di tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione, di assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, designando al contempo il collegio ed il relatore e comunque l'adozione di ogni opportuno provvedimento;

3) avverte che, in difetto di istanze e conclusioni in forma scritta, l'inerzia delle parti sarà interpretata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per gli stessi incumbenti.

Si comunichi

Firenze, \_\_\_\_\_

Il Presidente

dott. \$\$collegio\_presidente\$\$

#### **art. 10**

1.La cancelleria provvede a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

2.L'eventuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo viene gestita con l'evento "esito udienza prec. concl.", cui fa seguito l'annotazione, a cura della cancelleria, che l'udienza si è svolta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020).

#### **art. 11**

Il termine di sette giorni antecedente la data dell'udienza non è perentorio per rassegnare le conclusioni e sarà, in ogni caso, consentita la formulazione di istanze *in limine* (anche congiunte) volta a rappresentare l'esistenza di trattative o eventi processuali aventi carattere interruttivo o, comunque, rilevanti.

#### **art. 12**

Nell'ipotesi di mancato inserimento in pct della prova della notifica, il Collegio dispone un differimento per consentire alla parte di provvedere e alla Corte di verificare la regolare costituzione delle parti.

#### **art. 13**

Nel caso in cui la parte abbia già inserito in pct tutti gli atti e i documenti, resta inteso che la stessa deve ritenersi esonerata dal nuovo deposito del fascicolo cartaceo.

#### **art. 14**

1. Qualora le produzioni documentali consistano di allegati non utilmente riversabili in pct (secondo quanto previsto nell'art. 9), il difensore deve darne tempestiva comunicazione al Collegio nell'ambito delle note a trattazione scritta.

2. Nel caso indicato al punto che precede, il Collegio dispone il differimento.

#### **art. 15**

1. I difensori - al fine di evitare disguidi e di facilitare il compito del Collegio - s'impegnano allo scambio delle note scritte previste dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/20, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, anche al solo fine di confermare le conclusioni già rassegnate.

2. In assenza di note di trattazione, con il primo provvedimento ex art. 309 c.p.c. sarà disposto prudenzialmente un differimento a data non anteriore all'1 settembre 2020.

3. Nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020 non si farà luogo a trattazione scritta per le udienze che provengano già da un primo rinvio ex art. 309 c.p.c.

4. In ogni caso il Collegio effettuerà le proprie valutazioni sulla base della specificità dei singoli casi e improntando il proprio giudizio alla massima prudenza.

**art. 16**

Nell'ipotesi in cui la causa venga trattenuta in decisione, il Collegio adotta il seguente modello di ordinanza in causa a trattazione scritta assunta in decisione:

"N. R.G. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$

**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE**

\$\$sezione\$\$

*La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:*

dott. \$\$collegio\_presidente\$\$ *Presidente*

dott. \$\$collegio\_relatore\$\$ *Consigliere*

dott. \$\$collegio\_terzo\_giudice\$\$ *Consigliere*

*riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;*

*ha emesso nella causa n. r.g. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$, pendente tra*

*@@attore@@*

**APPELLANTE**

*contro*

*@@convenuto@@*

**APPELLATO**

*@@Intervenuto@@*

**INTERVENUTO**

*la seguente*

**ORDINANZA**

*letti gli atti;*

*visto il provvedimento organizzativo del Capo dell'Ufficio giudiziario adottato ai sensi dell'art.83 co.7 D.L.11/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;*

*visto il decreto presidenziale con cui è stato disposto lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole Istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;*

*lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto;*

*ritenuto che sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione;*

**P.Q.M.**

1) trattiene la causa in decisione;

2) nomina relatore il dott. \_\_\_\_\_

3) ai sensi dell'art. 190 c.p.c. assegna alle parti, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.

Si comunichi

Firenze \_\_\_\_\_

*Il Presidente*

dott. *\$\$collegio\_presidente\$\$*

#### **art. 17**

1.I Collegi formati nel rispetto delle vigenti disposizioni tabelari tengono le camere di consiglio quale logica prosecuzione delle udienze mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia -DGSIA nel rispetto degli obblighi di segretezza.

2.L'ordinanza collegiale "fuori udienza" viene depositata tramite *consolle* ed è tempestivamente accettata dalla cancelleria.

#### **art. 18**

I termini previsti dall'art. 190 c.p.c. decorrono per le parti dalla data della comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza di cui al precedente articolo.

#### **art. 19**

Ne caso in cui, per qualsiasi eventualità (ad esempio notifiche incomplete; necessità di integrazione del contraddittorio; richiesta di rinvio comunicata dalle parti, etc.), la causa non venga trattata in decisione, viene adottato il seguente modello di ordinanza in causa a trattazione scritta non assunta in decisione :

N. R.G. *\$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$*

*CORTE D'APPELLO DI FIRENZE*

*\$\$sezione\$\$*

*La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:*

dott. \$\$collegio\_presidente\$\$                      *Presidente*  
dott. \$\$collegio\_relatore\$\$                              *Consigliere Relatore*  
dott. \$\$collegio\_terzo\_giudice\$\$                      *Consigliere*

*riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto  
attraverso l'applicativo MS Teams;*

*ha emesso nella causa n. r.g. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$, pendente  
tra*

*@@attore@@*

*APPELLANTE*

*contro*

*@@convenuto@@*

*APPELLATO*

*@@intervenuto@@*

*INTERVENUTO*

*la seguente*

#### **ORDINANZA**

*letti gli atti;*

*visto il provvedimento organizzativo del Capo dell'Ufficio giudiziario adottato ai  
sensi dell'art.83 co.7 D.L.11/2020, convertito con modificazioni nella legge  
27/2020;*

*visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo scambio e il deposito in  
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di  
successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;*

*lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle  
parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto;*

*preso atto del mancato deposito di conclusioni scritte rinvia al \_\_\_\_\_ ex art.  
309 c.p.c.;*

*dato atto che parte appellante non ha depositato note scritte, rinvia al  
\_\_\_\_\_ ex art. 348 c.p.c.*

*! rilevata la mancanza della prova della notifica dell'appello  principale   
incidentale nei confronti di \_\_\_\_\_ concede a \_\_\_\_\_ termine perentorio fino al  
\_\_\_\_\_ per l'integrazione del contraddittorio e rinvia all'udienza del \_\_\_\_\_.*

*rilevata l'irregolarità della notifica nei confronti di \_\_\_\_\_ concede a  
\_\_\_\_\_ termine perentorio fino al \_\_\_\_\_ per la regolarizzazione della stessa e  
rinvia all'udienza del \_\_\_\_\_.*

dato atto che la causa non può essere trattenuta in decisione per sovraccarico del ruolo, rinvia per p.c. all'udienza del \_\_\_\_\_.

preso atto di quanto dichiarato dalle parti, rilevato che vi è altro procedimento, sempre chiamato per l'udienza del \_\_\_\_\_, rubricato al n. \_\_\_\_\_ e pendente tra le stesse parti nonché avverso la medesima sentenza, dispone

*1.1* la riunione della presente causa a quella di cui al n. \_\_\_\_\_.

di riunirsi alla presente causa quella di cui al n. \_\_\_\_\_.

letta la concorde istanza di rinvio della causa per la pendenza di trattative in corso di bonario componimento della lite, concede rinvio all'udienza di p.c. del \_\_\_\_\_.

rilevato che non risulta pervenuto il fascicolo di ufficio di I grado, manda alla cancelleria di sollecitarne l'invio e dà termine alle parti per mettere a disposizione della Corte copia degli atti rilevanti dello stesso in loro possesso, al fine del decidere, fino al \_\_\_\_\_. Rinvia all'udienza del \_\_\_\_\_.

Si comunichi.

Firenze, \_\_\_\_\_

Il Presidente

dot. *\$\$collegio\_presidente\$\$*

#### **art. 20**

Nel caso previsto nell'articolo che precede, l'ordinanza collegiale "fuori udienza" - deliberata in camera di consiglio telematica mediante l'applicativo messo a disposizione dal Ministero della giustizia-D.G.S.I.A - viene depositata tramite *consolle*, tempestivamente accettata dalla cancelleria e da questa comunicata alle parti.

#### **art. 21**

Le sole udienze relative a istanze di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c, vengono celebrate in esito all'adozione del seguente provvedimento che tiene conto delle peculiarità di dette udienze:

N. R.G. *\$\$anno\_ruolo\$\$/\$\$numero\_ruolo\$\$*

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

*\$\$sezione\$\$*

DECRETO

*Il Presidente dott. \$\$collegio\_presidente\$\$*

*visto il D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;*

*visto il D.L. 23/2020;*

*visto il provvedimento organizzativo emesso del Capo dell'Ufficio Giudiziario ai sensi di tale norma;*

*ritenuta la necessità di disciplinare lo svolgimento delle udienze per i procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni anche per il periodo successivo all'11 maggio 2020;*

*ritenuto di poter provvedere ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett h) del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;*

*P.Q.M.*

*1) dispone - ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) DL 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 - che la celebrazione delle udienze civili (in esse comprese quelle inerenti a controversie previdenziali e di lavoro) in relazione ai procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 nonché 373, 431 cpc e c.d. Fornero (reclami ex art 1, commi 58 e ss L. 92/2012 ) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;*

*2) assegna all'uopo alla parte istante/reclamante termine sino a 5 gg prima dell'udienza fissata per il giorno \_\_\_\_\_ e alla controparte sino a 3 giorni prima della medesima udienza, riservando la decisione sull'istanza/reclamo;*

*3) ove una o più controparti non si siano costituite almeno 7 gg. prima dell'udienza fissata o laddove le stesse si costituiscano solo in data prossima o addirittura coincidente con quella dell'udienza originariamente stabilita o non si siano costituite, si deve ritenere consentita la fissazione da parte del Collegio di udienza ulteriore e successiva, atta a consentire alle parti costituite nei procedimenti da trattare, lo scambio e/o il deposito di note contenenti le istanze e conclusioni che intendono definitivamente rassegnare ai fini della decisione;*

*4) qualora le parti costituite non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui ai punti 2) e 3) sopraindicati, il loro silenzio verrà interpretato come richiamo alle istanze e alle conclusioni già avanzate negli atti di costituzione ;*



5) qualora invece le parti abbiano raggiunto nelle more un accordo o comunque non abbiano più l'esigenza di insistere in ordine ad una pronuncia sull'istanza di inibitoria, onde evitare un inutile dispendio di attività da parte del Collegio e delle Cancellerie ( queste ultime a ranghi ridotti in virtù della normativa soprarichiamata), le suddette parti sono invitate a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione;

6) riserva al Collegio composto da \_\_\_\_\_ ( rel \_\_\_\_\_ ) all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.

Si comunichi.

Firenze, \_\_\_\_\_

Il Presidente

dott. \$\$collegio\_presidente\$\$

### **Organizzazione delle udienze che seguono il rito del lavoro.**

#### **art. 22**

A decorrere dal 12 maggio 2020, la celebrazione delle udienze relative a tutte le controversie previdenziali e di lavoro (non solo, quindi, i procedimenti di cui agli artt. 283 e 351, nonché 373, 431 c.p.c. e i reclami ex art 1, commi 56 e ss , l. 28-6-2012 n. 92), che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ex art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020.

#### **art. 23**

Le cause fissate per eventuale istruttoria orale o per il conferimento di incarico di C.T.U., nonché le cause in cui è da sottoscrivere (eventuale) verbale di conciliazione giudiziale non potranno essere trattate con le modalità indicate all'articolo che precede, in quanto richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dovranno, pertanto, essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 (art. 83, comma 7, lett. g, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020).

#### **art. 24**

1. Ai fini della celebrazione delle udienze suscettibili di svolgimento con le modalità indicate nell'art. 22 è necessario che i fascicoli siano interamente telematici.

2. Qualora i fascicoli siano in parte cartacei, gli Avvocati saranno invitati, a cura della cancelleria, ad inserire nel fascicolo telematico le copie scansionate degli atti e dei documenti in precedenza prodotti in forma cartacea.

3. Il mancato inserimento degli atti e dei documenti indicati al punto che precede comporterà il differimento della causa ad epoca successiva al 31 luglio 2020.

#### **art. 25**

In relazione ai procedimenti di cui agli artt. 283, 431, 373 c.p.c., ai reclami ex art 1, commi 58 e ss L. 92/2012 o ad altri procedimenti (ad es. di correzione di errore materiale) che non richiedono, all'esito dell'udienza, l'immediata pronuncia del dispositivo o la redazione della motivazione contestuale sarà adottato il modello di decreto presidenziale telematico di seguito precisato all'art. 32.

#### **art. 26**

1. Per le cause diverse da quelle indicate all'articolo che precede sarà disposta la celebrazione dell'udienza mediante lo scambio e il deposito di note (da denominare "note di trattazione scritta"), contenenti le istanze e conclusioni, ed eventuali deduzioni "conclusionali", da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.

2. Qualora le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati, potranno limitarsi a richiamarle.

#### **art 27**

In presenza di istanza motivata di fissazione di udienza con discussione orale potrà essere fissata un'apposita udienza in data successiva al 31 luglio 2020.

#### **art. 28**

1. Nell'ipotesi di costituzione della parte appellata il giorno stesso dell'udienza (entro l'ora fissata), sarà disposto il differimento ad altra udienza, con

rinnovazione del provvedimento di assegnazione dei termini per la trattazione scritta.

2. Se la parte appellata non si costituisce nemmeno il giorno dell'udienza ne sarà dichiarata la contumacia.

#### **art. 29**

La data dell'udienza rappresenta il momento a decorrere dal quale il giudice è tenuto ad adottare il provvedimento o di definizione del giudizio oppure di natura ordinatoria/interlocutoria.

#### **art. 30**

1. Il dispositivo o la sentenza contestuale sono deliberati - al pari di tutti gli altri provvedimenti da adottare - in camera di consiglio telematica da remoto mediante utilizzazione degli applicativi messi a disposizione del Ministero della Giustizia -D.G.S.I.A. nel rispetto degli obblighi di segretezza.

2. Il dispositivo o la sentenza contestuale sono depositati il giorno stesso dell'udienza e tempestivamente accettati dalla cancelleria che provvede a darne comunicazione alle parti.

#### **art. 31**

Tutti i provvedimenti emessi all'esito dell'udienza cartolare saranno preceduti da un preambolo in cui sarà dato atto dei seguenti eventi:

- provvedimento organizzativo adottato dal Capo dell'Ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 83, comma 7, d.l. 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020:

- decreto presidenziale con cui è stata disposta la trattazione cartolare;
- avvenuta comunicazione del decreto alle parti costituite;
- intervenuta lettura delle note scritte depositate telematicamente dai difensori delle parti in conformità all'invito formulato con precedente decreto presidenziale.

#### **art. 32**

Quanto alle possibili modalità di gestione dell'udienza "cartolare" con riferimento ai vari procedimenti (di lavoro e previdenziali), "ordinari" e non, si provvederà ad inviare telematicamente, procedimento per procedimento, con

congruo anticipo rispetto all'udienza già fissata (o eventualmente all'uopo rinviata), uno dei seguenti decreti presidenziali.

**RECLAMO EX ART, 1, COMMI 58 e SS. L. 92/2012.**

*La Presidente,*

*rilevato che ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 d.l. 17-3-2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020: «6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.*

*7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:*

*a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*

*b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*

*c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*

*d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*

*e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;*

*f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;*

*g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;*

*h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;*

*rilevato che l'art. 36 d.l. 8-4-2020 n. 23 ha disposto che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]»;*

*rilevato che con decreto presidenziale n. 170/2020 la Presidente della Corte ha tracciato le linee guida disponendo – ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;*

*- che a far tempo dal 12-5-2020, la celebrazione delle udienze inerenti a controversie previdenziali e di lavoro, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avvenga mediante lo scambio e il deposito in*

telematico di note scritte, secondo le cadenze procedurali di cui alla parte dispositiva;

che, in conformità all'autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, deve essere disposta la celebrazione del presente reclamo (n. R.G.L.) mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti, oltre che le istanze e conclusioni, eventuali deduzioni "conclusionali" da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle;

#### P.Q.M

•assegna alla parte reclamante termina sino a 7 gg prima dell'udienza fissata per il giorno ore e alla controparte sino a 3 giorni prima della medesima udienza per il deposito in via telematica di note scritte contenenti - oltre che istanze e conclusioni -, eventuali deduzioni "conclusionali", da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito alle parti, ove intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati, a limitarsi a richiamarle, e con facoltà alle stesse parti di formulare, almeno 10 giorni prima dell'udienza, motivata istanza di discussione orale che, ove accolta, comporterà la fissazione di udienza di discussione in data successiva al 30 giugno p.v.;

•sollecita i difensori ad allegare alle note prova della notifica anche telematica degli atti introduttivi (reclamo ed eventuale reclamo incidentale), nonché, ove il fascicolo di parte non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, se nella loro disponibilità, segnalando che, nel caso in cui non sia possibile il deposito telematico e/o sia indispensabile la consultazione del fascicolo per procedervi, potranno depositare un'istanza di rinvio della causa, almeno 10 giorni prima dell'udienza, il cui differimento avverrà per data successiva al 30 giugno p.v.;

•segnala che, nell'ipotesi di costituzione della parte appellata il giorno stesso dell'udienza (entro l'ora fissata), sarà disposto il differimento ad altra udienza, con rinnovazione del provvedimento di assegnazione dei termini per la trattazione scritta (ove la parte appellata non si costituisca nemmeno il giorno dell'udienza sarà dichiarata contumace);

•avverte le parti che ove non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui al punto precedente, la loro inerzia sarà interpretata come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per i medesimi Incombenti ai sensi degli artt. 348, 181 o 309 c.p.c.;

•invita le parti, qualora abbiano, nelle more, raggiunto un accordo, onde evitare un inutile dispendio di attività, a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data e l'ora dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione ovvero, ove intendano ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere a provvedere a depositare telematicamente il verbale e a concludere in conformità;

• riserva al Collegio composto dalla Presidente dott.ssa, dalla consigliera dott.ssa e dalla consigliera dott.ssa (relatore), all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Firenze, 2020

La Presidente

### **ISTANZA INIBITORIA.**

La Presidente,

rilevato che ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 d.l. 17-3-2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020: «6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno

*dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.*

*7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:*

*a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*

*b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*

*c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*

*d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*

*e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;*

*f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;*



*g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;*

*h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;*

*rilevato che l'art. 36 d.l. 8-4-2020 n. 23 ha disposto che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]»;*

*rilevato che con decreto presidenziale n. 170 /2020 la Presidente della Corte ha tracciato le linee guida disponendo - ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) d.l. 18/2020 ,convertito con modificazioni nella legge 27/2020- che a far tempo dal 12-5-2020, la celebrazione delle udienze inerenti a controversie previdenziali e di lavoro, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, secondo le cadenze procedurali di cui alla parte dispositiva;*

*che, in conformità all'autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, deve essere disposta la celebrazione del presente (sub)procedimento (n. R.G.L.) avente ad oggetto istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;*

*che, ove la controparte si costituisca solo in data prossima o addirittura coincidente con quella dell'udienza originariamente stabilita, deve provvedersi alla fissazione di altra udienza, atta a consentire alle parti lo scambio e/o deposito di note contenenti le istanze e conclusioni che intendono definitivamente rassegnare ai fini della decisione;*

*P.Q.M*

*• assegna alla parte istante termine sino a 7 gg prima dell'udienza fissata per il giorno ore e alla controparte (ove non costituita da inserire: allo stato non*

*ancora costituita) sino a 3 giorni prima della medesima udienza per il deposito in via telematica di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con richiesta di trattenere in riserva la decisione sull'istanza; qualora la costituzione per la fase di inibitoria della parte appellata intervenga in data prossima o addirittura coincidente con l'udienza fissata per la discussione dell'istanza, si da non consentire lo scambio e il deposito nei termini sopraindicati, si provvederà a fissare nuova udienza per permettere i suddetti scambio e deposito;*

*•avverte la parte istante che, ove non provveda allo scambio e deposito delle note di cui al punto precedente, l'inerzia sarà interpretata come rinuncia all'istanza, mentre ove non vi provveda la controparte il silenzio sarà interpretato come richiamo alle istanze e conclusioni di cui alla memoria di costituzione per la fase di inibitoria;*

*•riserva al Collegio composto dalla Presidente dott.ssa, dalla consigliera dott.ssa e dalla consigliera dott.ssa (relatore), all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.*

*Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".*

*Firenze,*

*La Presidente*

#### **CAUSE ORDINARIE.**

*La Presidente,*

*rilevato che ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 d.l. 17-3-2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 e ulteriormente modificato dal D.L. 28/2020: «6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica*

della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti

partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;

rilevato che l'art. 36 d.l. 8-4-2020 n. 23 ha disposto che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]»;

rilevato che con decreto presidenziale n. /2020 del 2020 la Presidente della Corte ha tracciato le linee guida disponendo – ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 - che a far tempo dal 12-5-2020, la celebrazione delle udienze inerenti a controversie previdenziali e di lavoro, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, secondo le cadenze procedurali di cui alla parte dispositiva;

che, in conformità all'autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, deve essere disposta la celebrazione della presente causa (n. R.G.L.) mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti – oltre che le istanze e conclusioni – eventuali deduzioni "conclusionali" – da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle – nonché la rinuncia espressa alla lettura di motivazione e/o dispositivo;

P.Q.M.

•assegna alla parte appellante termine sino a 7 gg prima dell'udienza fissata per il giorno ore e alla controparte sino a 3 giorni prima della medesima udienza per il deposito in via telematica di note scritte contenenti - oltre che le istanze e conclusioni -, eventuali deduzioni "conclusionali", da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (con invito, ove le parti intendano riportarsi alle

*difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle), nonché la rinuncia espressa alla lettura di motivazione e/o dispositivo – che saranno depositati telematicamente il giorno stesso dell'udienza cartolare – e con facoltà alle stesse parti di formulare, almeno 10 giorni prima dell'udienza, motivata istanza di discussione orale che, ove accolta, comporterà la fissazione di udienza di discussione in data successiva al 30 giugno p.v.;*

*• sollecita i difensori ad allegare alle note prova della notifica anche telematica degli atti introduttivi (appello ed eventuale appello incidentale), nonché, ove il fascicolo di parte non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, se nella loro disponibilità, segnalando che, nel caso in cui non sia possibile il deposito telematico e/o sia indispensabile la consultazione del fascicolo per procedervi, potranno depositare un'istanza di rinvio della causa, almeno 10 giorni prima dell'udienza, il cui differimento avverrà per data successiva al 31 luglio p.v.;*

*• segnala che, nell'ipotesi di costituzione della parte appellata il giorno stesso dell'udienza (entro l'ora fissata), sarà disposto il differimento ad altra udienza, con rinnovazione del provvedimento di assegnazione dei termini per la trattazione scritta (ove la parte appellata non si costituisca nemmeno il giorno dell'udienza sarà dichiarata contumace);*

*• avverte le parti che ove non provvedano allo scambio e deposito delle note di cui al punto precedente, la loro inerzia sarà interpretata come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per i medesimi incombenzi ai sensi degli artt. 348, 181 o 309 c.p.c.;*

*• invita le parti, qualora abbiano, nelle more, raggiunto un accordo, onde evitare un inutile dispendio di attività, a comunicare entro i medesimi termini o al più tardi entro la data e l'ora dell'udienza, il venire meno del loro interesse alla decisione ovvero, ove intendano ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere a provvedere a depositare telematicamente il verbale e a concludere in conformità;*

*• riserva al Collegio composto dalla Presidente dott.ssa, dalla consigliera dott.ssa e dalla consigliera dott.ssa (relatore), all'esito, l'adozione fuori udienza del provvedimento.*

*Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".*

*Firenze, 2020*

*La Presidente*

*La Presidente Sezione Lavoro*

### **art. 33**

Attesa l'esigenza di rispettare le indicazioni ministeriali che impongono anche per il personale amministrativo una graduale ripresa delle attività in Ufficio al fine di evitare improprie concentrazioni, nocive alla salute dei lavoratori e, più in generale, dell'utenza, le cancellerie delle Sezioni civili e della Sezione lavoro potranno essere contattate in duplice modo:

- prioritariamente per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica;

Prima Sezione Civile: **sez1civile.ca.firenze@giustizia.it**

Seconda Sezione Civile: **sez2civile.ca.firenze@giustizia.it**

Terza Sezione Civile: **sez3civile.ca.firenze@giustizia.it**

Quarta Sezione Civile: **sez4civile.ca.firenze@giustizia.it**

Sezione lavoro: **cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it**

Ruolo di Volontaria Giurisdizione/Legge Pinto: **volgiur.ca.firenze@giustizia.it**

- solo in subordine telefonicamente, dalle ore 8,30 alle ore 9,30, per avere informazioni il giorno stesso della udienza con riguardo ai fascicoli in essa fissati ai seguenti recapiti:

Sezione Prima Civile/Famiglia: 055/7995259-5263

Sezione Seconda Civile/Imprese: 055/7995271-5290

Terza Sezione Civile: 055/7995273-5960

Quarta Sezione Civile: 055/7995286-5960

Sezione Lavoro: 055/7995354-5355-5089-5365

**art. 34**

Le Parti provvederanno ad effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione del presente Protocollo al fine di adottare ogni necessario provvedimento integrativo o correttivo.

Firenze, 5 maggio 2020

Il Presidente della Corte d'Appello  
Margherita Cassano

CASSANO MARGHERITA  
Presidente Corte Appello  
Firenze  
05.05.2020 13:48:07 UTC

Per l'Unione Distrettuale degli Ordini forensi Toscani  
Avv. Fabrizio Spagnoli  
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo  
Avv. Roberto De Fraja  
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze  
Avv. Giampiero Cassi  
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto  
Avv. Carlo Valle  
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Livorno  
Avv. Fabrizio Spagnoli  
adesione inviata tramite pec come da allegato

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucca  
Avv. Lelia Parenti  
adesione inviata tramite pec come da allegato

**Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pisa**  
**Avv. Stefano Pulidori**  
adesione inviata tramite pec come da allegato

**Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia**  
**Avv. Cecilia Turco**  
adesione inviata tramite pec come da allegato

**Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Prato**  
**Avv. Maurizio Piero Betti**  
adesione inviata tramite pec come da allegato

**Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siena**  
**Avv. Lucia Secchi Tarugi**  
adesione inviata tramite pec come da allegato





Decreto 170/2020

### **LA PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

visti i D.L. n. 18 del 7 marzo 2020, n. 23 del 18 aprile 2020, n. 28 del 30 aprile 2020, la legge n. 27 del 29 aprile 2020, di conversione con modifiche del D.L. 28/2020;

visti i DPCM del 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10, 26 aprile 2020;

considerato che le vigenti disposizioni normative volte a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 prevedono che alla fase di sospensione obbligatoria della celebrazione delle udienze (sino all'11 maggio 2020) relative a procedimenti non urgenti faccia seguito, nel periodo 12 maggio 2020-31 luglio 2020 una ripresa graduale delle attività giudiziarie nell'ambito di progetti organizzativi elaborati d'intesa fra il Dirigente dell'ufficio, i Presidenti di Sezione, l'Avvocatura, acquisite le necessarie informazioni presso le Autorità sanitarie competenti;

ritenuto che l'art. 83, sesto comma, del D.L. 18/2020 - così come parzialmente modificato dall'art. 36 del D.L. 23/2020 - convertito con modificazioni nella legge 27/2020, attribuisce al Dirigente dell'ufficio giudiziario il potere di adottare le misure organizzative atte a garantire il rispetto delle indicazioni fornite dalle competenti Autorità igienico-sanitarie e, al contempo, la tutela dei diritti;

considerato che il citato D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *"per quanto possibile continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;

rilevato che le misure organizzative devono contemperare le seguenti plurime esigenze: 1) tutela della salute di quanti, a vario titolo, concorrono alle attività giudiziarie; 2) graduale e ponderata ripresa del servizio nella consapevolezza della centralità del tempo nella vita delle persone e delle strette interrelazioni fra tempestività dell'azione giudiziaria ed economia di un Paese; 3) effettività del diritto di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio quali cardini del giusto processo (art. 111 Cost.); 4) recupero di efficienza dell'apparato giudiziario che deve costituire un obiettivo di lunga durata per le Istituzioni di uno Stato moderno, anche in funzione della programmata politica di crescita e di sviluppo;

visti i propri precedenti decreti n. 110/2020 del 9 marzo 2020, 126/2020 del 16 marzo 2020, 145/2020 del 24 marzo 2020, 155 del 9 aprile 2020 con cui sono state date disposizioni urgenti per la trattazione e i rinvii delle udienze civili e penali dapprima fino al 22 marzo 2020, quindi fino al 15 aprile 2020 e, infine, all'11 maggio 2020 in conformità alle indicazioni fornite dalla normativa emanata in via d'urgenza;

visti gli atti di gestione 14/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 23/2020, 24/2020, 27/2020, 30/2020 relativi all'attività del personale amministrativo, con i quali è stata data attuazione alle indicazioni fornite dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, le cui previsioni saranno oggetto di riesame alla luce di ogni mutamento comunicato dalle Autorità sanitarie competenti, nonché i provvedimenti contenenti le regole di accesso dell'utenza ai servizi di cancelleria, ai servizi amministrativi della Corte d'Appello, all'Unep (cfr. decreto 171/2020);

viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana e, in particolare, l'ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 che introduce misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

ritenuto necessario adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020;

rilevato che dette linee guida sono adottate sentiti l'Autorità sanitaria competente, il Procuratore Generale, i Presidenti di Sezione e, tramite loro, i Magistrati dell'ufficio, i Responsabili dei vari settori amministrativi, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale degli Avvocati e implicano anche l'interlocuzione con le rappresentanze sindacali;

#### **adotta**

le seguenti linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020.

#### **Udienze civili**

1. Nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 le udienze civili dove è prevista la comparizione di soggetti ulteriori rispetto ai difensori saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, salvo che si tratti di cause destinate alla trattazione prioritaria - come di seguito precisato con riferimento alla competenza tabellare di ciascuna delle quattro Sezioni civili - oppure che le parti rappresentino particolari motivi di urgenza o ragioni di grave danno derivanti dal ritardo ovvero, infine, che il differimento possa essere causa di obiettivo e grave pregiudizio in rapporto alle cause di più risalente iscrizione.



2. Nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 saranno oggetto di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, le udienze non implicanti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e quelle suscettibili di definizione mediante provvedimenti da adottare fuori udienza.

3. I procedimenti civili destinati prioritariamente a trattazione ai sensi del precedente paragrafo 2) nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 sono quelli previsti dall'art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. 18/20, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, quelli indicati come preferenziali nel vigente provvedimento di organizzazione tabellare, nonché quelli più risalenti che possono esporre lo Stato a responsabilità ex L. 89/2001.

4. In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 1) e in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 2, lettera g, n. 1 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 saranno celebrate le udienze civili relative alle seguenti tipologie di procedimenti rientranti nella competenza tabellare delle singole Sezioni civili, come di seguito precisato:

#### **4.1. Prima Sezione civile.**

Le cause destinate alla trattazione prioritaria rientranti nella competenza della Prima Sezione civile sono le seguenti:

- a) procedimenti relativi alle dichiarazioni di adottabilità;
- b) procedimenti relativi a minori allontanati dalla famiglia di origine;
- c) procedimenti relativi ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- d) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- e) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, quando venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori;
- f) procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c., da intendersi restrittivamente come procedimenti promossi con separata (rispetto all'atto d'impugnazione) istanza inibitoria;
- g) qualunque procedimento la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza per i processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del Presidente del Collegio.

Per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione è fatta dal Presidente della Prima Sezione civile tabellarmente competente, delegato dal Presidente della Corte d'Appello



con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. In tale ottica, con il presente provvedimento il Presidente della Prima Sezione Civile viene espressamente delegato dal Presidente della Corte d'Appello alla dichiarazione di urgenza in rapporto alle cause di nuova iscrizione.

#### **4.2. Seconda Sezione civile.**

Le cause destinate alla trattazione prioritaria rientranti nella competenza della Seconda Sezione civile sono le cause per le quali siano state presentate separate istanze di inibitoria ai sensi dell'art. 351 c.p.c., nonché le cause urgenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza per i processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del Presidente del Collegio.

Per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione è fatta dal Presidente della Seconda Sezione civile tabellariamente competente, delegato dal Presidente della Corte d'Appello con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. In tale ottica, con il presente provvedimento il Presidente della Seconda Sezione Civile viene espressamente delegato dal Presidente della Corte d'Appello alla dichiarazione di urgenza in rapporto alle cause di nuova iscrizione.

#### **4.3. Terza Sezione civile.**

Le cause destinate alla trattazione prioritaria rientranti nella competenza della Terza Sezione civile sono le cause per le quali siano state presentate separate istanze di inibitoria ai sensi dell'art. 351 c.p.c., nonché le cause urgenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza per i processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del Presidente del Collegio.

Per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione è fatta dal Presidente della Terza Sezione civile tabellariamente competente, delegato dal Presidente della Corte d'Appello con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. In tale ottica, con il presente provvedimento il Presidente della Terza Sezione Civile viene espressamente delegato dal Presidente della Corte d'Appello alla dichiarazione di urgenza in rapporto alle cause di nuova iscrizione.

#### **4.4. Quarta Sezione civile.**

Le cause destinate alla trattazione prioritaria rientranti nella competenza della Quarta Sezione civile sono le cause per le quali siano state presentate separate istanze di inibitoria ai sensi dell'art. 351 c.p.c., nonché le cause urgenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso la dichiarazione di



urgenza per i processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del Presidente del Collegio.

Per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione è fatta dal Presidente della Quarta Sezione civile tabellarmente competente, delegato dal Presidente della Corte d'Appello con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. In tale ottica, con il presente provvedimento il Presidente della Quarta Sezione Civile viene espressamente delegato dal Presidente della Corte d'Appello alla dichiarazione di urgenza in rapporto alle cause di nuova iscrizione.

#### **Udienze della Sezione lavoro.**

5. Nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, la celebrazione delle udienze relative a tutte le controversie previdenziali e di lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ex art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020.

6. Le cause fissate per eventuale istruttoria orale o per il conferimento di incarico di C.T.U., nonché le cause in cui è da sottoscrivere (eventuale) verbale di conciliazione giudiziale non potranno essere trattate con le modalità indicate al precedente paragrafo 5), in quanto richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

Le stesse saranno, pertanto, essere rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 (art. 83, comma 7, lett. g, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020).

7. Le cause destinate alla trattazione prioritaria rientranti nella competenza della Sezione lavoro sono le cause urgenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza per i processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del Presidente del Collegio.

Per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione è fatta dal Presidente della Sezione lavoro tabellarmente competente, delegato dal Presidente della Corte d'Appello con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. In tale ottica, con il presente provvedimento il Presidente della Sezione lavoro viene espressamente delegato dal Presidente della Corte d'Appello alla dichiarazione di urgenza in rapporto alle cause di nuova iscrizione.



### **Modalità di celebrazione delle udienze civili e del lavoro.**

7. L'art. 83, comma, 7 lett. h), del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, stabilisce che, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari possono autorizzare lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti *mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.*

In tale ottica sono state promosse consultazioni dei Presidenti delle Sezioni civili e della Sezione lavoro della Corte e, tramite loro, dei Consiglieri addetti a tali ambiti, nonché degli Organismi dell'Avvocatura allo scopo di concordare le modalità di celebrazione delle udienze civili e del lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 27/2020.

All'esito di tale ampio confronto è stato elaborato un separato Protocollo sulla celebrazione delle udienze civili e del lavoro nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020; lo stesso è corredato da prototipi di provvedimenti.

### **Udienze Settore Penale.**

8. Nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, in presenza della positiva evoluzione della situazione epidemiologica, le udienze penali saranno oggetto di una ripresa graduale e prudente al fine di bilanciare i diversi valori costituzionali implicati (artt. 32, 24, 111 Cost.).

Di conseguenza, nel periodo compreso tra il 12 e il 31 maggio 2020 (periodo a ridosso di quello contraddistinto dalla sospensione di tutte le attività, salvo quelle urgenti, e caratterizzato dal costante monitoraggio, da parte delle competenti Autorità sanitarie, della riapertura parziale delle attività) il numero delle udienze sarà limitato a due per ciascuna delle tre Sezioni penali in deroga a quanto stabilito dal vigente progetto di organizzazione tabellare.

Nel successivo periodo dall'1 giugno al 31 luglio 2020 le disposizioni sulla celebrazione delle udienze penali contenute nel programma di organizzazione triennale della Corte troveranno attuazione in presenza dell'ulteriore, positiva evoluzione del quadro epidemiologico.

9. In tale contesto, caratterizzato da una progressiva ripresa dell'attività giudiziaria, si indicano i seguenti criteri di trattazione prioritaria che trovano il loro fondamento, da un lato, nelle vigenti disposizioni normative e, dall'altro, nel progetto di organizzazione



tabellare e nel verbale della riunione svolta con i Presidenti delle Sezioni penali, il Procuratore Generale, i rappresentanti degli Organismi dell'Avvocatura.

- processi in cui sono applicate misure cautelari personali (custodiali e non);
- processi in cui i termini di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;

- processi in cui sono applicate misure di sicurezza;
- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione

- processi relativi ai seguenti delitti, già indicati nel vigente provvedimento di organizzazione tabellare come destinati a trattazione prioritaria : a) delitti di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 c.p.); b) lesioni colpose (art. 590 c.p.) con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; c) omicidio stradale (art. 589 bis c.p.); d) lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 589 bis c.p.); e) maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.); f) violenza sessuale (art. 609 bis c.p.); g) atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.); h) corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.); i) violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.); l) atti persecutori (art. 612 bis c.p.); m) delitti in tema di tutela dei beni paesaggistici; n) reati edilizi di particolare gravità, avuto riguardo alla lesione del bene giuridico protetto; o) reati in materia tributaria di particolare gravità, avuto riguardo alla lesione del bene giuridico protetto;

- processi rientranti nella competenza per materia della Corte d'Assise d'Appello, qualora riguardino persone sottoposte a misure cautelari personali;

- processi rientranti nella competenza funzionale della Sezione Minorenni, settore penale;

- processi di più risalente iscrizione nei quali, pur tenendo conto dei periodi di sospensione previsti dai recenti provvedimenti normativi richiamati in premessa, il ritardo nella trattazione determina la maturazione dei termini di prescrizione del reato;

- udienze di convalida dell'arresto relative ai mandati di arresto europeo e procedure di consegna ex art. 17 legge 69/2005.

- processi che presentino carattere di urgenza per la necessità di assumere, in caso di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, prove indifferibili, ove ricorrano i casi di cui all'art. 392 c.p.p.

**10.** Nell'ipotesi indicata all'ultimo punto del precedente paragrafo 9, la dichiarazione di urgenza è fatta, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile, dal Presidente dei Collegi tabellarmente previsti a ciò specificamente delegati con il presente provvedimento.



**11.** Le udienze penali della Corte d'Appello che implicano l'assunzione di prove non indifferibili, in conseguenza della riapertura dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.), saranno rinviate ad una data successiva al 31 luglio 2020.

**12.** Le cancellerie penali provvederanno a dare comunicazione telematica tramite pec agli Avvocati delle parti della data della nuova udienza.

**13.** Saranno oggetto di trattazione prioritaria gli incidenti di esecuzione aventi ad oggetto questioni riguardanti il titolo esecutivo per il quale la persona condannata si trova ristretta, nonché la rideterminazione della pena in corso di espiazione.

**14.** I Presidenti delle Sezioni penali provvederanno a rivisitare i ruoli di udienze già predisposti sia in relazione al periodo 12 maggio-31 luglio 2020 che al periodo successivo in vista del conseguimento dei seguenti obiettivi:

- scaglionamento orario dei processi secondo l'ordine di chiamata già stabilito nel Protocollo sulle udienze penali, sottoscritto con l'Avvocatura in modo da evitare assembramenti di persone;

- programmazione dei processi suscettibili di utile trattazione nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020 in base alle presenti linee guida;

- nuova fissazione dei processi rinviati, in quanto non rientranti in quelli ricompresi nei concordati criteri preferenziali, in una data in cui possano essere effettivamente celebrati;

- riorganizzazione dei ruoli sezionali già predisposti nel rispetto delle vigenti previsioni tabellari in modo da garantire l'ordinato svolgimento delle udienze e l'effettiva trattazione dei processi provenienti da rinvio disposto nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020, tenuto conto del loro grado di difficoltà, quale desumibile dal valore ponderale, e del loro numero complessivo.

**15.** Nel periodo 12 maggio 2020-31 maggio 2020 le udienze delle tre Sezioni penali e quelle rientranti nella competenza della Corte d'Assise d'Appello saranno celebrate, in deroga a quanto ordinariamente stabilito, nei seguenti giorni e nelle aule indicate a fianco di ciascuna:

Prima Sezione penale: martedì e venerdì; aula 30;

Seconda Sezione penale: lunedì e giovedì, aula 30;

Terza Sezione penale: martedì e giovedì; aula 31

Sezione di Corte d'Assise d'Appello: mercoledì, aula 30.

Tutte le predette aule, per le loro ampie dimensioni, assicurano il distanziamento sociale di mt. 1,80 di cui alle vigenti disposizioni della competente Autorità regionale (ordinanza 48/2020 del Presidente della Giunta regionale toscana).

La previsione di svolgimento delle udienze della Prima e della Seconda Sezione penale presso l'aula 30 (anziché presso le aule 32 e 31, rispettivamente in uso alla Prima e alla Seconda Sezione penale), quanto meno nel periodo 12 maggio-31 maggio





2020, è motivata dal fatto che solo presso l'aula 30 (oltre che presso l'aula 13, peraltro di modeste dimensioni) esistono gli impianti di videoconferenza. A questi ultimi, in via transitoria ed eccezionale, occorrerà fare ricorso per la celebrazione dei processi nei confronti di imputati ristretti in carcere, secondo quanto meglio precisato al successivo paragrafo 17. La Prima e la Seconda Sezione penale, per la loro competenza tabellare, sono le Sezioni gravate da un maggior numero di processi a carico di imputati detenuti che, quindi, con maggiore frequenza, in questo circoscritto periodo emergenziale dovranno usufruirne.

Qualora ne sussistano i presupposti e non si renda ulteriormente necessario il ricorso alla videoconferenza, a partire dall'1 giugno 2020 ciascuna Sezione penale riprenderà la celebrazione delle udienze presso le aule in rispettiva dotazione: Prima Sezione penale, aula 32; Seconda Sezione penale, aula 31; Terza Sezione penale, aula 30.

**16.** Le udienze penali si celebreranno, quanto meno nel periodo 12 maggio-31 maggio 2020 e, ove sussistano esigenze di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, fino al 31 luglio 2020, a porte chiuse nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per garantire la salute pubblica, tenuto conto dell'evoluzione della diffusione del contagio e dell'esigenza di garantire nella sua massima estensione il diritto a un'udienza pubblica come affermato dall'art. 6 CEDU.

**17.** La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone ristrette in carcere sarà assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o altre forme di collegamento da remoto individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Il difensore potrà partecipare all'udienza comparando davanti al giudice o a distanza dal luogo ove è ristretto il suo assistito. Qualora il difensore compaia dinanzi al giudice, sarà garantita una linea telefonica per interlocuzioni dirette e riservate con il suo assistito.

All'imputato alloggiato che necessiti di interprete sarà garantita idonea assistenza linguistica, oltre alla possibilità di un collegamento telefonico con lo stesso.

**18.** I processi saranno chiamati dall'ufficiale giudiziario al fine di garantire l'ordinato accesso dell'utenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

**19.** Saranno assicurati percorsi separati di ingresso e di uscita dalle aule di udienze al fine di evitare contatti fra più persone.

**20.** Nell'esercizio dei loro poteri di direzione dell'udienza, i Presidenti dei Collegi vigileranno sul corretto e costante utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti coloro che partecipano all'udienza (magistrati, personale amministrativo, parti, loro difensori, interpreti, ove presenti, personale tecnico addetto agli impianti di videoconferenza, personale Unep, tirocinanti) e sul rispetto del prescritto distanziamento sociale.



**21.**Prima di accedere all'aula le parti e i loro difensori faranno uso dei gel detergenti appositamente collocati al di fuori dell'aula di udienza.

Nell'attesa della chiamata del processo, le parti e i loro difensori rispetteranno le previste forme di distanziamento sociale (mt 1,80 in base all'ordinanza regionale 48/2020), coadiuvati dall'apposita segnaletica.

**22.**Tenuto conto dell'andamento della crisi sanitaria e della conseguente contrazione dell'attività svolta in udienza, i magistrati dovranno particolarmente curare le attività che possano essere espletate fuori udienza e per iscritto (provvedimenti di liquidazione degli onorari dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d'ufficio, compensi di periti e traduttori, etc.).

**23.**I Collegi provvederanno in via prioritaria in ordine alle istanze *de libertate* presentate nell'interesse di Imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia nella fase predibattimentale che post-dibattimentale; le istanze saranno, ove possibile, esaminate e discusse dal Collegio in videoconferenza mediante utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams messo a disposizione dalla DGSIA del Ministero della Giustizia idoneo a garantire la riservatezza e la segretezza della camera di consiglio (cfr. note della DGSIA del 27 febbraio, 9 marzo, 20 marzo 2020).

**24.**Le istanze relative a misure cautelari reali saranno esaminate dal Collegio con le modalità indicate al punto precedente.

**25.** La Seconda Sezione di Corte d'Assise d'Appello, attualmente tuttora operante in virtù della proroga legislativa, nelle more dell'avvio della nuova sessione, provvederà a curare le istanze *de libertate* pervenute nel periodo e riferite sia i processi pendenti che a quelli definiti).

### **Monitoraggio.**

Al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure adottate ai sensi del D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, sulle gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi e sul raggiungimento degli obiettivi, i Presidenti di Sezione e di Collegio, con il supporto della cancelleria, terranno nota dei rinvii effettuati (numero dei processi e tempi del rinvii) e ne relazioneranno unitamente ai rapporti previsti dai programmi di gestione e alle medesime scadenze.

I Presidenti delle Sezioni e dei Collegi civili terranno nota, inoltre, del numero delle udienze celebrate con modalità cartolari.

I Presidenti delle Sezioni e dei Collegi penali, a loro volta, terranno nota del numero delle udienze celebrate in videoconferenza.

Con i rapporti previsti dai programmi di gestione, I Presidenti delle Sezioni civili e penali forniranno una valutazione sintetica delle predette modalità di celebrazione delle udienze e dei relativi strumenti (efficacia, facilità di utilizzo, incidenza sui tempi

processuali, livello di tutela del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio) e formularanno proposte e suggerimenti.

### **Servizi di cancelleria.**

#### **Settore civile.**

-Ai sensi dell'art. 83, comma 11, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, tutti i depositi dovranno avvenire esclusivamente in forma telematica.

Tra i depositi sono da ricomprendere sia gli atti introduttivi che la produzione di atti e documenti di qualsiasi genere, anche relativi al fascicolo di parte di primo grado.

-Ai sensi dell'art. 83, comma 11, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 D.P.R. 115/2020/ dovrà essere assolto esclusivamente per via telematica ([www.pst.giustizia.it](http://www.pst.giustizia.it) – Portale servizi online Uffici giudiziari) o tramite pagamento a mezzo di modello F23.

- Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 le richieste, considerata la prioritaria necessità di limitare la presenza fisica negli uffici del personale amministrativo (oggetto di specifiche indicazioni ministeriali) e dell'utenza, dovranno essere trasmesse esclusivamente per e.mail agli indirizzi di posta elettronica ordinaria indicati nei cinque moduli allegati, costituenti parte integrante del presente provvedimento (all. **1,2,3,4,5**), in base alla natura della richiesta stessa e alla cancelleria di destinazione.

La cancelleria evaderà la richiesta entro i successivi cinque giorni lavorativi.

- Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, l'accesso del pubblico al *front office* civile sarà limitato ai soli atti urgenti correlati alla scadenza di termini processuali stabiliti dalla legge a pena di inammissibilità, decadenza, nullità.

In ogni caso l'accesso al *front office* avverrà esclusivamente nel giorno e nell'ora indicato dalle competenti cancellerie in risposta alla richiesta pervenuta.

- In base alle disposizioni impartite da questa Presidenza, al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, il *front office* civile sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì soltanto dalle ore 12 alle ore 13.

Il *front office civile*, riservato al contenzioso ordinario e alla volontaria giurisdizione, è ubicato al piano 5 dell'edificio H.

Il *front office* della Sezione lavoro è ubicato al piano 2 dell'edificio H.



Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, le certificazioni di qualsiasi natura e i visti ex art. 369 c.p.c. dovranno essere richiesti esclusivamente per posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

certificazioni relative a procedimenti e provvedimenti civili:

**civile.ca.firenze@giustizia.it**

certificazioni relative a procedimenti, ordinanze, decreti di volontaria giurisdizione:

**volgiur.ca.firenze@giustizia.it;**

certificazioni relative a procedimenti e provvedimenti di competenza della Sezione

Lavoro:

**cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it**

- Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 , la restituzione dei fascicoli di parte cartacei della cause definite dovrà avvenire, sulla base del ruolo di iscrizione, previa richiesta da inviare mediante posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

ruolo contenzioso:

**restituzionefascicolidiparte.civile.ca.firenze@giustizia.it**

ruolo volontaria giurisdizione./Legge Pinto.:

**restituzionefascicolidiparte.vg.ca.firenze@giustizia.it**

ruolo lavoro:

**restituzionefascicolidiparte.lavoro.ca.firenze@giustizia.it**

- Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, la richiesta di prendere visione del fascicolo telematico dovrà essere formulata esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposita funzionalità del PCT, con inserimento dell'istanza nel fascicolo di riferimento.

- Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, la richiesta di prendere visione dei fascicoli d'ufficio in corso di causa, totalmente o parzialmente cartacei, dovrà essere formulata esclusivamente per posta elettronica alla Sezione competente:

Prima Sezione Civile: **sez1civile.ca.firenze@giustizia.it**

Seconda Sezione Civile: **sez2civile.ca.firenze@giustizia.it**

Terza Sezione Civile: [sez3civile.ca.firenze@giustizia.it](mailto:sez3civile.ca.firenze@giustizia.it)

Quarta Sezione Civile: [sez4civile.ca.firenze@giustizia.it](mailto:sez4civile.ca.firenze@giustizia.it)

Ruolo di Volontaria Giurisdizione/Legge Pinto: [volglur.ca.firenze@giustizia.it](mailto:volglur.ca.firenze@giustizia.it)

Sezione Lavoro: [cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it](mailto:cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it)

- Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, la richiesta di prendere visione dei fascicoli d'ufficio di cause definite, totalmente o parzialmente cartacee, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica della Sezione competente:

Ruolo Contenzioso:

[fascicoliufficiodefiniti.civile.ca.firenze@giustizia.it](mailto:fascicoliufficiodefiniti.civile.ca.firenze@giustizia.it)

Ruolo di Volontaria Giurisdizione:

[fascicoliufficiodefiniti.vg.ca.firenze@giustizia.it](mailto:fascicoliufficiodefiniti.vg.ca.firenze@giustizia.it)

Ruolo Lavoro:

[fascicoliufficiodefiniti.lavoro.ca.firenze@giustizia.it](mailto:fascicoliufficiodefiniti.lavoro.ca.firenze@giustizia.it)

- Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, la richiesta di prendere visione del fascicolo telematico di una causa definita dovrà avvenire in via telematica, utilizzando l'apposita funzionalità del PCT, con inserimento dell'istanza nel fascicolo di riferimento.

- Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, le richieste di copie di sentenze con formula esecutiva dovranno essere formulate esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

copie sentenze civili: [copiesentenze.civile.ca.firenze@giustizia.it](mailto:copiesentenze.civile.ca.firenze@giustizia.it)

copie sentenze lavoro: [copiesentenze.lavoro.ca.firenze@giustizia.it](mailto:copiesentenze.lavoro.ca.firenze@giustizia.it)

-In base a disposizione di questa Presidenza, la cancelleria non rilascia copia conforme degli atti di ufficio o di parte, digitali o analogici, estraibili da Consolle/PCT per i quali gli Avvocati sono muniti di poteri di autentica loro conferiti ex art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. n. 179/2012 e successive modificazioni.

- Questa Presidenza ha già da tempo disposto che non vengano depositate copie di cortesia degli atti inseriti nel fascicolo telematico.

-Le informazioni relative ai procedimenti e al funzionamento dei servizi sono ricavabili dal PCT, dal Sito web o tramite l'accesso all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Palazzo di Giustizia di Firenze:

tel: 055-7995341;  
e-mail (peo) [urp.ca.firenze@giustizia.it](mailto:urp.ca.firenze@giustizia.it)

**Settore penale**  
**Front office**

Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, gli accessi al *front office* saranno limitati al compimento di atti urgenti connessi alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge a pena di inammissibilità, decadenza, inammissibilità.

Dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, l'accesso al *front office* penale ed alle Cancellerie della Corte di Assise di Appello e del Giudice dell'esecuzione sarà disciplinato nel seguente modo.

Orario di apertura:  
ore 11.00/13.00 dal lunedì al venerdì

Tipologia di adempimenti per i quali è consentito l'accesso:

-deposito di atti urgenti legati ai procedimenti per i quali non opera il rinvio d'ufficio previsto dalla normativa vigente;

-consultazione urgente, previo appuntamento fissato via email ([frontoffice.penale.ca@giustizia.it](mailto:frontoffice.penale.ca@giustizia.it)), di fascicoli relativi ai procedimenti per i quali non opera il rinvio d'ufficio previsto dalla normativa vigente.

Persone che potranno accedere in contemporanea: due

Dovrà essere rispettata la distanza di mt. 1,80 sia dagli operatori che dall'utente presente.

In ogni caso l'accesso per la consultazione dei fascicoli sarà consentito ad un solo utente per volta, in base all'appuntamento che dovrà essere preventivamente fissato.

Per ragioni di tutela della salute dei lavoratori, nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, non è in alcun modo consentito l'accesso alle cancellerie delle Sezioni ordinarie penali della Corte.



## **CANCELLERIE DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, l'orario di apertura delle cancellerie della Corte d'Assise d'Appello e del Giudice dell'esecuzione è il seguente:

ore 11.00/13.00 dal lunedì al venerdì, solo previo appuntamento

Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, la tipologia di adempimenti per i quali è consentito l'accesso è la seguente:

- deposito di atti urgenti legati ai procedimenti per i quali non opera il rinvio d'ufficio previsto dalla normativa vigente;
- consultazione urgente di fascicoli relativi ai procedimenti per i quali non opera il rinvio d'ufficio previsto dalla normativa vigente.

Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, per accedere alle Cancellerie della Corte di Assise di Appello e del Giudice dell'esecuzione è indispensabile la preventiva richiesta di appuntamento da inviare mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Corte d'Assise d'Appello:

**cancelleria.assise.corte.ca.firenze@giustizia.it**

Giudice dell'esecuzione:

**cancelleria.camcons.penale.ca.firenze@giustizia.it**

Tutte le richieste di informazioni potranno essere formulate, prioritariamente, all'URP del Palazzo di Giustizia:

telefonicamente: 055/7995011-5012-5013-5014-5015

o via email al seguente indirizzo: **urp.ca.firenze@giustizia.it**.

### **UNEP.**

Relativamente agli Uffici Nep del distretto si rinvia al decreto 171 in data 30 aprile 2020, costituente parte integrante del presente provvedimento (all. 6).

### **Personale amministrativo.**

Nel periodo decorrente dal 12 maggio 2020 nell'organizzazione dei servizi amministrativi saranno valutate le disposizioni impartite dal Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria con circolare prot. 70897 del 2 maggio

2020, al fine di conciliare esigenze di tutela della salute dei lavoratori e di ordinata, prudente e progressiva ripresa dei vari servizi nel rispetto delle diverse peculiarità, dei criteri di priorità stabiliti dalla legge, delle forme consentite di prestazione dell'attività lavorativa.

Saranno particolarmente valorizzate forme di turnazione, di flessibilità nell'orario di inizio di ciascun turno nel rispetto dei presidi essenziali e saranno garantite ulteriori forme di svolgimento del lavoro in modalità c.d. agile soprattutto a garanzia dei lavoratori soggetti a pendolarismo mediante utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli qualificati come "fragili" dal medico competente.

#### **U.R.P.**

Con riferimento all'URP, esigenze di tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza e la necessità di evitare assembramenti di persone impongono di prorogare anche per il periodo 12 maggio 2020-31 luglio 2020 le disposizioni impartite con il decreto 132/2020 in merito all'orario di apertura al pubblico nei giorni dal lunedì al venerdì compreso limitatamente alla fascia oraria 10-12.

Le informazioni all'U.R.P. saranno richieste dagli Avvocati esclusivamente in via informatica, tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato e già noto.

La restante utenza non qualificata dialogherà, a sua volta, con l'URP prioritariamente per via telematica o tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato e già noto o tramite telefono e solo in via residuale ed eccezionale mediante accessi personali.

In caso di accesso fisico le persone dovranno essere dotate di dispositivi di protezione individuale e dovranno rispettare le regole di distanziamento sociale stabilite dalle competenti Autorità regionali.

#### **Tirocinanti, personale del servizio regionale civile, volontari,**

A decorrere dall'1 giugno 2020, in presenza dei relativi presupposti sanitari, gli appartenenti al servizio regionale civile e i volontari potranno riprendere la loro collaborazione con la Corte d'Appello nel rispetto di quanto disposto dall'ordinanza 48/2020 del Presidente della Giunta Regionale toscana e non troveranno ulteriore applicazione le disposizioni impartite con provvedimenti prot. 3549 dell'11 marzo 2020 e prot. 240 del 2 aprile 2020 (per gli appartenenti al Servizio regionale civile) e con provvedimento 3536 dell'11 marzo 2020 (per i Volontari).





### **Disposizioni in ordine alle comunicazioni del provvedimento**

A cura della segreteria della Presidenza deve essere data comunicazione del presente provvedimento a tutti i Presidenti, a i Magistrati in servizio presso la Corte d'Appello, al Procuratore Generale, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto, al Coordinamento delle Camere penali, alla Camera penale di Firenze, ai Responsabili di settore della Corte, al Dirigente Unep, al Presidente del Tribunale di sorveglianza, al Presidente del Tribunale per i minorenni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ai Presidenti dei Tribunali, ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto, al Direttore Regionale degli Istituti di Prevenzione e Pena, all'URP, alle Organizzazioni sindacali, alle RSU della Corte d'Appello.

Firenze, 4 maggio 2020

La Presidente della Corte  
Margherita Cassano







**IL PRESIDENTE  
DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

Visti i propri provvedimenti di organizzazione del lavoro giudiziario e dei servizi di cancelleria;

considerato che, nel corso della riunione svoltasi il 12.06.2020 tra questa Presidenza, i Dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari fiorentini, il Presidente e il Vice-Presidente dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati, si è convenuto, previa acquisizione del parere favorevole delle Coordinatrici dell'Area Penale e Civile, di ampliare di un'ora, a decorrere dal 01.07.2020, l'attuale orario di apertura al pubblico del front-office penale e del front-office civile al fine di evadere le numerose richieste pervenute dall'Avvocatura dopo il periodo di sospensione delle attività giudiziarie;

rilevato che tale soluzione organizzativa trova un avallo nella circolare ministeriale prot. n. 94300.U del 12.06.2020;

**DISPONE**

quanto segue:

a decorrere dal 01.07.2020 il front-office civile sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13;

a decorrere dal 01.07.2020 il front-office penale sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

**CONFERMA**

le disposizioni impartite con il decreto n. 170/2020 nella parte relativa al funzionamento dei servizi di cancelleria civile, lavoro e penale, alla necessità di preventiva fissazione di appuntamento per accedere agli sportelli di front-office, alle modalità per ottenere copie di atti, documenti e per consultare fascicoli, alle modalità dei pagamenti secondo quanto precisato nell'allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

**CONFERMA**

che tutte le richieste di informazioni dovranno essere formulate prioritariamente all'URP del Palazzo di Giustizia ai recapiti indicati nell'allegato, e, solo in subordine, al front-office civile, lavoro, penale.

**DISPONE**

che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, trovino applicazione le previsioni contenute nei protocolli sul front-office civile e lavoro, sul front-office penale e nel protocollo sulla restituzione dei fascicoli di parte.

Firenze, 15 giugno 2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
*Margherita Cassano*



## CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

### **Provvedimento di organizzazione dei servizi di cancelleria a decorrere dall'1 luglio 2020.**

#### **Servizi di cancelleria.**

##### **Settore civile.**

-Ai sensi dell'art. 83, comma 11, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, tutti i depositi dovranno avvenire esclusivamente in forma telematica.

Tra i depositi sono da ricomprendere sia gli atti introduttivi che la produzione di atti e documenti di qualsiasi genere, anche relativi al fascicolo di parte di primo grado.

-Ai sensi dell'art. 83, comma 11, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 D.P.R. 115/2020/ dovrà essere assolto esclusivamente per via telematica ([www.pst.giustizia.it](http://www.pst.giustizia.it) – Portale servizi online Uffici giudiziari) o tramite pagamento a mezzo di modello F23.

- Nel periodo dall' 1 luglio 2020 le richieste, considerata la prioritaria necessità di limitare la presenza fisica negli uffici del personale amministrativo (oggetto di specifiche indicazioni ministeriali) e dell'utenza, dovranno essere trasmesse esclusivamente per e.mail agli indirizzi di posta elettronica ordinaria indicati nei cinque moduli allegati (all. 1,2,3,4,5), in base alla natura della richiesta stessa e alla cancelleria di destinazione.

La cancelleria evaderà la richiesta entro i successivi cinque giorni lavorativi.

- Nel periodo dall'1 luglio 2020, l'accesso del pubblico al *front office* civile avverrà esclusivamente nel giorno e nell'ora indicato dalle competenti cancellerie in risposta alla richiesta pervenuta.

- Il *front office* civile sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.

Il *front office civile*, riservato al contenzioso ordinario e alla volontaria giurisdizione, è ubicato al piano 5 dell'edificio H.

Il *front office* della Sezione lavoro è ubicato al piano 2 dell'edificio H.

Le certificazioni di qualsiasi natura e i visti ex art. 369 c.p.c. dovranno essere richiesti esclusivamente per posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

certificazioni relative a procedimenti e provvedimenti civili:  
**civile.ca.firenze@giustizia.it**

certificazioni relative a procedimenti, ordinanze, decreti di volontaria giurisdizione:  
**volgiur.ca.firenze@giustizia.it;**

certificazioni relative a procedimenti e provvedimenti di competenza della Sezione Lavoro:

**cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it**

- La restituzione dei fascicoli di parte cartacei della cause definite dovrà avvenire, sulla base del ruolo di iscrizione, previa richiesta da inviare mediante posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

ruolo contenzioso:

**restituzionefascicolidiparte.civile.ca.firenze@giustizia.it**

ruolo volontaria giurisdizione./Legge Pinto.:

**restituzionefascicolidiparte.vg.ca.firenze@giustizia.it**

ruolo lavoro:

**restituzionefascicolidiparte.lavoro.ca.firenze@giustizia.it**

- La richiesta di prendere visione del fascicolo telematico dovrà essere formulata esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposita funzionalità del PCT, con inserimento dell'istanza nel fascicolo di riferimento.

- La richiesta di prendere visione dei fascicoli d'ufficio in corso di causa, totalmente o parzialmente cartacei, dovrà essere formulata esclusivamente per posta elettronica alla Sezione competente:

Prima Sezione Civile: **sez1civile.ca.firenze@giustizia.it**



Seconda Sezione Civile: [sez2civile.ca.firenze@giustizia.it](mailto:sez2civile.ca.firenze@giustizia.it)

Terza Sezione Civile: [sez3civile.ca.firenze@giustizia.it](mailto:sez3civile.ca.firenze@giustizia.it)

Quarta Sezione Civile: [sez4civile.ca.firenze@giustizia.it](mailto:sez4civile.ca.firenze@giustizia.it)

Ruolo di Volontaria Giurisdizione/Lege Pinto: [volgiur.ca.firenze@giustizia.it](mailto:volgiur.ca.firenze@giustizia.it)

Sezione Lavoro: [cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it](mailto:cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it)

- La richiesta di prendere visione dei fascicoli d'ufficio di cause definite, totalmente o parzialmente cartacee, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica della Sezione competente:

Ruolo Contenzioso:

[fascicoliufficiodefiniti.civile.ca.firenze@giustizia.it](mailto:fascicoliufficiodefiniti.civile.ca.firenze@giustizia.it)

Ruolo di Volontaria Giurisdizione:

[fascicoliufficiodefiniti.vg.ca.firenze@giustizia.it](mailto:fascicoliufficiodefiniti.vg.ca.firenze@giustizia.it)

Ruolo Lavoro:

[fascicoliufficiodefiniti.lavoro.ca.firenze@giustizia.it](mailto:fascicoliufficiodefiniti.lavoro.ca.firenze@giustizia.it)

- La richiesta di prendere visione del fascicolo telematico di una causa definita dovrà avvenire in via telematica, utilizzando l'apposita funzionalità del PCT, con inserimento dell'istanza nel fascicolo di riferimento.

- Le richieste di copie di sentenza con formula esecutiva dovranno essere formulate esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

copie sentenze civili: [copiesentenze.civile.ca.firenze@giustizia.it](mailto:copiesentenze.civile.ca.firenze@giustizia.it)

copie sentenze lavoro: [copiesentenze.lavoro.ca.firenze@giustizia.it](mailto:copiesentenze.lavoro.ca.firenze@giustizia.it)

-In conformità alle disposizioni impartite dalla Presidenza della Corte d'Appello, la cancelleria non rilascia copia conforme degli atti di ufficio o di parte, digitali o analogici, estraibili da Consolle/PCT per i quali gli Avvocati sono muniti di poteri di autentica loro conferiti ex art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. n. 179/2012 e successive modificazioni.

-In conformità alle disposizioni impartite dalla Presidenza della Corte d'Appello non devono essere depositate copie di cortesia degli atti inseriti nel fascicolo telematico.

-Le informazioni relative ai procedimenti e al funzionamento dei servizi sono ricavabili dal PCT, dal Sito web o tramite l'accesso all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Palazzo di Giustizia di Firenze:



tel: 055-7995341;  
e-mail (peo) [urp.ca.firenze@giustizia.it](mailto:urp.ca.firenze@giustizia.it)

**Settore penale**  
**Front office**

L'accesso al *front office* penale ed alle Cancellerie della Corte di Assise di Appello e del Giudice dell'esecuzione è disciplinato nel seguente modo.

Orario di apertura:  
ore 10.00/13.00 dal lunedì al venerdì

Tipologia di adempimenti per i quali è consentito l'accesso:  
-consultazione degli atti previo appuntamento fissato via email  
[frontoffice.penale.ca@giustizia.it](mailto:frontoffice.penale.ca@giustizia.it)

Dovrà essere rispettata la distanza prevista dalle vigenti disposizioni sia dagli operatori che dall'utente presente.

In ogni caso l'accesso per la consultazione dei fascicoli sarà consentito in base all'appuntamento che dovrà essere preventivamente fissato.

Non è consentito l'accesso alle cancellerie delle Sezioni ordinarie penali della Corte.

**CANCELLERIE DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

L'orario di apertura delle cancellerie della Corte d'Assise d'Appello e del Giudice dell'esecuzione è il seguente:

ore 11.00/13.00 dal lunedì al venerdì, solo previo appuntamento

Per accedere alle Cancellerie della Corte di Assise di Appello e del Giudice dell'esecuzione è indispensabile la preventiva richiesta di appuntamento da inviare mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:



Corte d'Assise d'Appello:

**cancelleria.assise.corte.ca.firenze@giustizia.it**

Giudice dell'esecuzione:

**cancelleria.camcons.penale.ca.firenze@giustizia.it**

Tutte le richieste di informazioni dovranno essere formulate, prioritariamente, all'URP del Palazzo di Giustizia:

telefonicamente: 055/7995011-5012-5013-5014-5015

o via email al seguente indirizzo: **urp.ca.firenze@giustizia.it**.

### **Disposizioni in ordine alle comunicazioni del provvedimento**

A cura della segreteria della Presidenza deve essere data comunicazione del presente provvedimento a tutti i Presidenti, ai Magistrati in servizio presso la Corte d'Appello, al Procuratore Generale, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto, al Coordinamento delle Camere penali, alla Camera penale di Firenze, ai Responsabili di settore della Corte, al Dirigente Unep, al Presidente del Tribunale di sorveglianza, al Presidente del Tribunale per i minorenni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ai Presidenti dei Tribunali, ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto, al Direttore Regionale degli Istituti di Prevenzione e Pena, all'URP, alle Organizzazioni sindacali, alle RSU della Corte d'Appello.

Firenze, 15 giugno 2020

La Presidente della Corte in funzione di Dirigente amministrativo  
Margherita Cassano

